Scheda 9 – LE CESSIONI IN FAVORE DI PRIVATI O SOGGETTI AD ESSI ASSIMILATI

L'art 13 del decreto ministeriale del 21 giugno 2021 dispone che le cessioni effettuate nei confronti di privati sammarinesi, diverse da quelle indicate nel titolo quarto - Disposizioni comuni e finali, sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Segnatamente si tratta di cessioni nei confronti di privati che non riguardano le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili ed infine le cessioni ad enti associazioni ed altre organizzazioni sammarinesi.

Si sottolinea come l'espressione "privati sammarinesi" utilizzata nell'art. 13, deve essere intesa in senso ampio, vale a dire che il regime dell'imponibilità IVA deve essere applicato anche nei confronti di enti o soggetti similari sammarinesi quando effettuano acquisti di beni in Italia e non dispongono un codice operatore rilasciato dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Al riguardo si ricorda come tutti gli enti e le associazioni della Repubblica di San Marino sono obbligati ad acquisire un codice operatore presso l'amministrazione finanziaria sammarinese quando effettuano acquisti in Italia nel corso di un anno per una somma complessiva pari a 8.000 euro.

Pertanto, laddove un operatore economico italiano vende a degli enti sammarinesi per somme superiori a detto importo non può mai considerare l'acquirente un privato e deve pretendere che quest'ultimo gli indichi il proprio codice operatore, in modo da potergli emettere fattura non imponibile, anziché applicargli l'imposta sul valore aggiunto.

Evidentemente si tratta di operazioni effettuate in territorio italiano direttamente dall'acquirente sammarinese che si reca in Italia e dove realizza l'acquisto e provvede al trasporto del bene in San Marino.

È importante sottolineare come il trasporto non deve essere effettuato dal cedente italiano, a nulla influendo la circostanza che provveda ad esso direttamente o tramite terzi.

Se ciò avvenisse opererebbe l'istituto delle cosiddette vendite a distanza, per il quale il decreto del 21 giugno 2021 prevede una specifica disciplina.

In sostanza, è bene rimarcare ancora una volta, il privato sammarinese deve effettuare il trasporto del bene acquistato. Potrà commissionarlo anche a soggetti terzi, ma non potrà incaricare il cedente.

Questo significa ad esempio che un privato se acquista un elettrodomestico come una lavatrice non potrà richiedere il trasporto in San Marino al negoziante italiano, poiché in questa ipotesi si tratterebbe di una vendita a distanza, per il quale si è detto opera una diversa disciplina.

Da ultimo preme rilevare che non sono previsti limiti d'importo per cui un privato sammarinese può acquistare qualsiasi tipologia di beni di qualsiasi valore con la sola esclusione dei mezzi di trasporto nuovi per i quali il decreto ministeriale del 21 giugno 2021 dispone un'apposita disciplina del tutto simile a quanto avviene tra Paesi membri dell'Unione Europea.